

ANES

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA DI SETTORE

www.anes.it

STATUTO

Statuto approvato dall'Assemblea Costitutiva del 4 maggio 1995.
Repertorio n. 133761 / Raccolta n. 4696 del Notaio Corrado Teti.
Registrato a Milano, Atti Pubblici il 23 maggio 1995 al n. 9689 Serie 1/B.

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 25 marzo 1996.
Repertorio n. 141126 / Raccolta n. 4979 del Notaio Corrado Teti.
Registrato a Milano, Atti Pubblici il 29 marzo 1996 al n. 8012 Serie 1/A.

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 29 marzo 1999.
Repertorio n. 166096 / Raccolta n. 6079 del Notaio Corrado Teti.
Registrato a Milano, Atti Pubblici il 15 aprile 1999 al n. 14429 Serie 1/A.

Modificato tramite Referendum postale con verbale notarile del 17 settembre 1999.
Repertorio n. 172045 / Raccolta n. 6246 del Notaio Corrado Teti.
Registrato a Milano, Atti Pubblici il 23 settembre 1991 al n. 34612 Serie 1/A.

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 26 marzo 2001.
Repertorio n. 187677 / Raccolta n. 6793 del Notaio Corrado Teti.
Registrato a Milano, Atti Pubblici il 12 aprile 2001 al n. 14963 Serie 1/A.

Modificato tramite Referendum postale con verbale notarile del 6 luglio 2005.
Repertorio n. 229003 / Raccolta n. 8352 del Notaio Corrado Teti.
Registrato a Milano, Agenzia delle Entrate Milano 3 il 20 luglio 2005 al n. 5788 Serie 1.

Modificato tramite Referendum postale con verbale notarile del 31 gennaio 2007.
Repertorio n. 238024 / Raccolta n. 8995 del Notaio Corrado Teti.
Registrato a Milano, Agenzia delle Entrate Milano 3 il 12 febbraio 2007 al n. 1097 Serie 1.

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 22 marzo 2016.
Repertorio n. 30789 / Raccolta n. 17701 dello Studio Notarile Associato de Vivo - Tacchini
Registrato a Milano, Agenzia delle Entrate Milano 1 il 25.03.2016 al n. 9559 Serie 1T.

Marzo 2016



TITOLO I - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA - SCOPI

ART. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita l' "Associazione Nazionale Editoria di Settore", in forma abbreviata "ANES" (di seguito l' "Associazione").

L'ANES ha sede in Milano e può istituire uffici distaccati, con attribuzioni stabilite dalla Giunta.

L'Associazione è costituita per una durata illimitata.

ART. 2 Scopi

L'Associazione è indipendente, apartitica e non persegue fini di lucro. Essa promuove ogni iniziativa utile a favorire il progresso del comparto dell'editoria specializzata e tecnico-professionale e tutela gli interessi degli associati (di seguito, i "Soci"), operanti in tale ambito.

I principali scopi dell'Associazione sono:

- a) rappresentare unitariamente i Soci, quali operatori dell'industria editoriale specializzata e tecnico-professionale in ogni sua forma, indipendentemente dai media e/o dai supporti distributivi utilizzati, presso gli operatori dell'industria culturale e della comunicazione, le amministrazioni pubbliche e le autorità indipendenti, gli enti, le organizzazioni e le associazioni, sia in Italia che all'estero;
- b) contribuire alla diffusione della cultura d'impresa presso i Soci, anche con riferimento alla gestione di portafogli editoriali multimediali tecnico-professionali e specializzati;
- c) promuovere la conoscenza del settore dell'editoria specializzata e tecnico-professionale presso i Soci e la conoscenza dell'Associazione presso il mercato e gli operatori di riferimento;
- d) promuovere valori sostenibili e comportamenti etici presso i Soci
- e) promuovere tra i Soci comportamenti trasparenti verso il mercato, mediante la promozione e lo sviluppo di procedure e sistemi di misurazione della qualità dei prodotti e dei servizi
- f) promuovere la piena collaborazione fra i Soci, affinché la competizione fra di essi si svolga nello spirito della più sana e leale concorrenza;
- g) promuovere e partecipare a forme di sinergia e collaborazione con altre associazioni e organizzazioni, in Italia e all'estero, anche attraverso percorsi interassociativi e federativi, al fine di costruire una più ampia base di consenso e rappresentanza a favore dell'industria editoriale di settore, con particolare attenzione alla filiera dei contenuti;
- h) fornire indicazioni ed erogare servizi ai Soci, anche favorendo forme di aggregazione e reti d'impresa;
- i) stipulare, ai sensi delle disposizioni legislative applicabili, accordi sindacali e contratti collettivi di lavoro, riguardanti il settore rappresentato, nell'ambito della propria competenza e in collaborazione con altre associazioni;

- j) svolgere attività di studio e ricerca connesse alle tematiche di interesse dell'editoria di settore;
- k) tutelare ed assistere, in qualsiasi sede, i Soci, nell'ambito di tutte le predette finalità, nonché assolvere agli adempimenti eventualmente stabiliti dall'Assemblea Generale o dagli altri Organi associativi.

Per il perseguimento dei fini sopra elencati, a fini non di lucro, l'Associazione può assumere interessenze e partecipazioni in società commerciali.

TITOLO II - SOCI

ART. 3 Soci Effettivi - Soci Aggregati

I Soci dell'ANES si distinguono in effettivi (di seguito, i "Soci Effettivi") e aggregati (di seguito, i "Soci Aggregati").

Possono aderire all'Associazione in qualità di Soci Effettivi le imprese, gli enti e gli altri soggetti iscritti al Registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio, con sede principale, sede secondaria, unità operativa o rappresentanza fiscale in Italia, aventi la finalità principale della produzione di contenuti editoriali prevalentemente specializzati e tecnico-professionali.

Non vi sono limiti numerici all'ammissione dei Soci Effettivi.

Le imprese, gli enti e gli altri soggetti in possesso dei requisiti richiesti per poter aderire in qualità di Soci Effettivi non possono aderire all'Associazione in qualità di Soci Aggregati.

Possono aderire all'Associazione in qualità di Soci Aggregati, secondo le modalità e con gli eventuali requisiti stabiliti dalla Giunta, le imprese, gli enti e gli altri soggetti imprenditoriali titolari di partita iva, con sede principale, sede secondaria, unità operativa o rappresentanza fiscale in Italia, aventi la finalità principale dello svolgimento di attività che presentino elementi di complementarità e/o strumentalità rispetto all'editoria specializzata e tecnico-professionale e/o di collegamento con la relativa filiera dei contenuti.

L'adesione dei Soci Aggregati potrà avvenire nei limiti in cui il numero complessivo dei Soci Aggregati rispetto al numero complessivo dei Soci Effettivi non sia tale da snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

I Soci Aggregati partecipano all'Assemblea Generale dell'Associazione con diritto di voto, da esercitarsi con le modalità previste dall'art. 15 e da computarsi nei termini previsti dall'art. 17.

I Soci Aggregati non possono essere membri della Giunta, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza dell'Associazione, ma possono partecipare alle riunioni della Giunta e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, in qualità di invitati permanenti, nei limiti previsti, rispettivamente, dall'art. 18 e dall'art. 20.

Tutti i Soci, sia i Soci Effettivi che i Soci Aggregati, sono iscritti nel Registro delle imprese dell'Associazione.

ART. 4 Diritti dei Soci

Ciascun Socio ha il diritto di:

- a) partecipare all'attività associativa e avvalersi di tutti i servizi forniti dall'Associazione, inclusa la possibilità di fruire di tutti gli studi e le ricerche effettuati dall'Associazione;
- b) intervenire alle riunioni dell'Assemblea Generale, nonché del Consiglio Direttivo e della Giunta, alle condizioni e ai termini previsti dalle disposizioni del presente Statuto;
- c) eleggere e poter essere eletto alle cariche associative, salve le limitazioni previste dal presente Statuto.

Ciascun Socio, se in possesso dei requisiti previsti e non moroso nel versamento della quota associativa, è autorizzato ad utilizzare il logo dell'Associazione, eventualmente in abbinamento ad altri loghi, nei limiti previsti dal Regolamento attuativo del presente Statuto.

Ciascun Socio può altresì usare i marchi di qualità e di certificazione adottati al fine del perseguimento dello scopo di cui all'art. 2, par. 2, lett. e), alle condizioni stabilite dai relativi regolamenti degli istituti, enti, consorzi o altri soggetti eventualmente a ciò delegati.

ART. 5 Doveri dei Soci

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare lo Statuto, il Regolamento attuativo del presente Statuto e le decisioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

In particolare, ciascun Associato ha il dovere di:

- a) partecipare attivamente all'attività associativa, intervenendo alle riunioni degli Organi dell'Associazione, ai termini e alle condizioni previsti dal presente Statuto;
- b) versare la quota associativa dovuta ed eventuali contributi speciali e/o straordinari con le modalità e nei termini indicati all'art. 12;
- c) segnalare all'Associazione ogni pubblicazione di carattere specializzato e tecnico-professionale da esso edita, con le relative indicazioni descrittive, ed i progressivi aggiornamenti;
- d) informare l'Associazione dell'eventuale contemporanea adesione e/o partecipazione ad altre associazioni o Organizzazioni costituite con scopi analoghi a quelli dell'Associazione;
- e) fornire i dati e le informazioni eventualmente richiesti per il raggiungimento degli scopi associativi o per l'adempimento di incarichi conferiti all'Associazione da enti, istituti o altri soggetti pubblici, fermo restando che i dati e le informazioni raccolti saranno mantenuti riservati e la loro diffusione sarà consentita solo attraverso elaborazioni aventi forme aggregate ed anonime.

ART. 6 Cessazione della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per il sopravvenire di una o più delle seguenti circostanze:

- a) recesso volontario;
- b) recesso per dissenso circa le modifiche statutarie;
- c) cessazione dell'attività esercitata, avente i requisiti per l'ammissione, ai sensi dell'art. 3;

- d) fallimento con sentenza passata in giudicato, o altra procedura concorsuale dichiarata;
- f) espulsione nei casi previsti dall'art.7.

In ciascuno dei casi di cui al precedente paragrafo, il Socio non è esonerato dal versamento della quota associativa e degli eventuali contributi speciali e/o straordinari dovuti, e in particolare:

- a) nel caso di recesso per una delle cause di cui ai punti a) e b) del primo paragrafo, entro il 30 giugno, il Socio è tenuto al versamento della quota associativa e degli eventuali contributi speciali e/o straordinari dovuti per l'anno solare in corso; il Socio cessa di essere tale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno solare successivo;
- b) nel caso di recesso per una delle cause di cui ai punti a) e b) del primo paragrafo, oltre il 30 giugno, il Socio è tenuto al versamento della quota associativa e degli eventuali contributi speciali e/o straordinari dovuti per l'anno solare in corso e per l'anno solare successivo, periodo durante il quale mantiene la qualità di Socio;
- c) nel caso di perdita della qualità di Socio per una delle cause di cui ai punti c), d), e) del primo paragrafo, il Socio cessa di essere tale dal verificarsi della causa di cessazione, ma è tenuto al versamento della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari e/o speciali dovuti per l'anno in cui si è verificato l'evento, oltre ad eventuali debiti pregressi.

Con la cessazione del rapporto associativo, il Socio decade anche dall'eventuale titolarità di cariche sociali e da qualsiasi incarico, anche di rappresentanza, verso l'esterno.

ART. 7 Sanzioni

In caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente Statuto, trovano applicazione le seguenti sanzioni:

- a) sospensione da ogni servizio, attività e carica sociale, per un periodo sino a sei mesi, nei casi di inadempimento, ivi inclusa la morosità nel versamento della quota associativa e dei contributi straordinari e/o speciali;
- b) espulsione dall'Associazione, nei casi di grave inadempimento (ivi inclusa la reiterata morosità nel versamento della quota associativa e dei contributi straordinari e/o speciali) intendendosi per reiterata morosità il mancato pagamento per un triennio.

Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Avverso le sanzioni è ammessa in ogni caso la possibilità di ricorrere ai Proviviri, entro 15 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 8 Ammissione e durata

L'impresa, l'ente o il soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 che intende associarsi deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, corredata da una relazione illustrativa sull'attività svolta e sui prodotti editoriali specializzati e tecnico-professionali pubblicati.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, deve indicare il nominativo della persona delegata a rappresentare il soggetto richiedente a tutti gli effetti in seno all'Associazione e contenere quanto previsto dall'apposito modulo di adesione. Alla domanda di ammissione deve inoltre essere allegata copia dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

La domanda di ammissione deve contenere l'espressa accettazione delle norme dello Statuto, del Regolamento di attuazione del presente Statuto e di tutti i diritti ed obblighi da essi derivanti.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo è possibile ricorrere alla Giunta, che decide con determinazione inappellabile, qualora accolga il ricorso.

Contro la pronuncia negativa della Giunta è possibile ricorrere ai Proviviri che decidono, definitivamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso; in ogni caso, il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il richiedente la cui domanda di ammissione sia stata accolta acquista la qualità di Socio, Effettivo o Aggregato, a tutti gli effetti, dalla data di accettazione della domanda di ammissione e l'adesione vale, oltre che sino al 31 dicembre dell'anno in corso al momento dell'adesione, anche per l'anno solare successivo.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore anno solare, e così di seguito di anno in anno, qualora il Socio non si dimetta a mezzo di lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza naturale del rapporto associativo, ossia entro il 30 giugno, fatta salva la perdita della qualità di Socio cui ai punti c), d) e) dell'art. 6.

All'atto dell'ammissione il Socio si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione della quota associativa e di eventuali contributi straordinari e/o speciali deliberati dall'Assemblea Generale.

Qualora il Socio sia ammesso entro la data del 30 giugno, la quota associativa per il primo anno sarà dovuta nella misura dell'intero importo della quota annuale; qualora, invece, l'Associato sia ammesso a far data dal 1° luglio, la quota associativa per il primo anno sarà dovuta nella misura della metà dell'importo della quota annuale.

L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Milano nei confronti dei Soci morosi o diversamente inadempienti alle previsioni del presente Statuto, che restano comunque obbligati al pagamento delle quote associative e degli eventuali contributi straordinari e/o speciali dovuti, maggiorati degli interessi e delle spese sostenute per la riscossione del credito.

Il cambio di denominazione sociale e altre operazioni e/o modificazioni soggettive del Socio che non determinano fenomeni estintivi o traslativi non costituiscono causa di estinzione del rapporto associativo.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9 Sezioni

Per il miglior conseguimento degli scopi associativi, i Soci che svolgono attività particolarmente omogenee tra loro possono costituire una o più Sezioni dell'Associazione, allo scopo di dibattere ed affrontare tematiche peculiari di tali attività, per trovare soluzioni nell'ambito degli scopi associativi e nel rispetto delle finalità statutarie e degli indirizzi stabiliti dall'Associazione.

Sulla costituzione di una Sezione decide la Giunta.

La Sezione regolarmente costituita nomina un proprio Presidente, che la rappresenta in seno alla Giunta.

ART. 10 Delegazioni territoriali

Allo scopo di meglio influire sul tessuto locale, i Soci possono costituire una o più Delegazioni territoriali, aventi lo scopo di attuare in sede locale le direttive associative, dibattere problematiche locali ed incidere più profondamente nei rapporti con gli enti e le autorità competenti per territorio.

Sulla costituzione di una Delegazione territoriale decide la Giunta.

La Delegazione territoriale regolarmente costituita nomina un proprio Presidente, che la rappresenta in seno alla Giunta.

ART. 11 Gruppi di lavoro

Per lo studio e l'approfondimento di tematiche specifiche possono essere creati appositi Gruppi di lavoro aventi lo scopo di elaborare progetti ed individuare soluzioni da sottoporre agli Organi competenti.

Sulla costituzione di un Gruppo di lavoro decide il Consiglio Direttivo.

ART. 12 Quote associative

In relazione alla loro appartenenza all'Associazione, tutti i Soci, sia Effettivi che Aggregati, sono tenuti a corrispondere una quota associativa annua.

L'entità della quota associativa dovuta e le modalità di versamento sono proposte annualmente dalla Giunta all'approvazione dell'Assemblea Generale. Eventuali contributi speciali e/o straordinari sono anch'essi proposti dalla Giunta all'approvazione dell'Assemblea Generale.

La quota associativa deve essere versta entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea Generale.

Il mancato rispetto delle modalità stabilite per il pagamento delle quote associative dovute e di eventuali contributi speciali e/o straordinari dà diritto all'Associazione di richiedere al Socio, anche attraverso il ricorso alle vie legali, l'importo dovuto maggiorato degli interessi e delle spese sostenute per la riscossione del credito.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.13 Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- la Giunta;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato di Presidenza;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori.

Il Presidente può disporre che le riunioni degli Organi associativi possano svolgersi anche attraverso modalità di partecipazione a "distanza", quali l'audioconferenza e la videoconferenza e/o mezzi simili.

ART. 14 Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta dai rappresentanti dei Soci, sia Effettivi che Aggregati, in possesso dei medesimi requisiti stabiliti dall'art. 28 per le cariche associative.

All'Assemblea Generale possono partecipare soltanto i Soci in regola con il pagamento della quota associativa e di eventuali contributi speciali e/o straordinari.

I Soci possono farsi rappresentare nelle riunioni dell'Assemblea Generale da altri Soci, con apposita delega scritta, ma non possono essere portatori di più di due deleghe.

ART. 15 Convocazione e funzionamento dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale può riunirsi in sede ordinaria o straordinaria.

Ai fini del conteggio del quorum dell'Assemblea Generale si tiene conto solo dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa e di eventuali contributi speciali e/o straordinari.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale deve essere trasmesso a Soci almeno 15 giorni prima della riunione.

In caso di particolare urgenza, il termine di 15 giorni può essere abbreviato per decisione del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve essere sottoscritto dal Presidente, indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno, le modalità di partecipazione e, se del caso, avere allegato il bilancio consuntivo.

L'avviso di convocazione può essere trasmesso anche a mezzo di posta elettronica.

L'Assemblea Generale ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, che avviene con il 31 dicembre, e ogni qualvolta sia richiesto da un numero di Soci pari ad almeno il 20% del numero complessivo dei Soci.

L'Assemblea Generale ordinaria, con rispettive scadenze triennali, elegge negli anni dispari il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Associazione, e negli anni pari i componenti della Giunta, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori.

Per la valida costituzione dell'Assemblea Generale ordinaria è richiesta in prima convocazione la presenza o la rappresentanza della metà più uno dei Soci in possesso dei requisiti di cui all'art.14; in seconda convocazione, almeno dopo mezz'ora, l'Assemblea Generale ordinaria è invece validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati, in possesso dei requisiti di cui all'art.14.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Generale ordinaria è richiesta la maggioranza dei voti presenti o rappresentati, calcolati ai sensi dell'art. 17, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali lo Statuto richieda una maggioranza diversa.

L'Assemblea Generale straordinaria è convocata quando il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, lo ritiene opportuno e ogni qualvolta sia richiesto da un numero di Soci pari ad almeno il 20% del numero complessivo dei Soci.

Per la valida costituzione dell'Assemblea Generale straordinaria è richiesta, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza o la rappresentanza della metà più uno dei Soci in possesso dei requisiti di cui all'art. 14.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Generale straordinaria è richiesta la maggioranza di almeno i due terzi dei voti presenti o rappresentati e che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci aventi diritto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, calcolati ai sensi dell'art.17.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea Generale, ma per quanto attiene la nomina delle cariche associative e le deliberazioni relative a persone si adotta preferibilmente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i Soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea Generale. Funge da segretario il Direttore dell'Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall'Assemblea Generale.

Il verbale della riunione dell'Assemblea Generale straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

ART. 16 Attribuzioni dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale ordinaria:

- a) nomina il Presidente e i 3 Vice Presidenti, dei quali almeno uno è scelto tra i Presidenti delle Sezioni;
- b) nomina al massimo 22 membri della Giunta;
- c) nomina i membri del Collegio dei Probiviri;
- d) nomina i membri del Collegio dei Revisori;

- e) revoca, per gravi motivi, i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) provvede all'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo dell'Associazione;
- g) determina le linee guida strategiche dell'azione associativa;
- h) delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno sottoposto dalla Giunta o dal Consiglio Direttivo;
- i) delibera sulle quote associative e sugli eventuali contributi speciali e/o straordinari proposti dalla Giunta.

L'Assemblea Generale ordinaria, con rispettive scadenze triennali, elegge negli anni dispari il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Associazione, e negli anni pari i componenti della Giunta, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea Generale straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto di cui all'art. 32;
- b) delibera sull'eventuale scioglimento dell'Associazione di cui all'art. 33;
- c) delibera sulle erogazioni a titolo gratuito di parte del patrimonio dell'Associazione per il perseguimento di obiettivi di interesse dell'Associazione, come disposto dall'art. 30.

ART. 17 Computo dei voti dell'Assemblea Generale

I Soci, ai fini dell'espressione del voto nelle riunioni dell'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, dispongono di un numero di voti correlato alle quote associative dovute ed effettivamente versate, determinato come segue.

Attribuendo il valore di 100 alla quota associativa più elevata quale quota di riferimento, i Soci Effettivi dispongono di:

- a) 4 voti, se il valore della loro quota è superiore al 70% della quota di riferimento;
- b) 3 voti, se il valore della loro quota è compreso tra il 51 e il 70% della quota di riferimento;
- c) 2 voti, se il valore della loro quota è compreso tra il 21 e il 50% della quota di riferimento;
- d) 1 voto, se il valore della loro quota è compreso entro il 20% della quota di riferimento.

I Soci Aggregati dispongono, in ogni caso, di un solo voto.

ART. 18 Giunta

La Giunta è formata dal Presidente, dai Past President, anche se non rappresentano più aziende associate, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere, dai Presidenti delle Sezioni e delle Delegazioni territoriali eventualmente costituite a norma degli artt. 9 e 10, dai componenti del Consiglio Direttivo che non facciano già parte ad altro titolo della Giunta e da un massimo di 22 membri nominati dall'Assemblea Generale tra i Soci Effettivi, sulla base di una lista di autocandidature e con una espressione di voto di preferenze pari 2/3 del numero dei seggi.

La Giunta dura in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili per non più di un triennio consecutivo a quello della prima nomina.

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti tra quelli non nominati dall'Assemblea Generale, gli altri componenti possono provvedere a sostituirli con deliberazione collegiale.

Nel caso vengano a mancare i componenti eletti dall'Assemblea Generale, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso della Giunta.

Se vengono a mancare tanti componenti della Giunta da essere i rimanenti ridotti ad un numero inferiore alla metà di quello previsto dal primo paragrafo, la Giunta decade e dovrà essere convocata l'Assemblea Generale per la sua rielezione.

La Giunta si riunisce almeno 3 volte l'anno e ogni qualvolta sia richiesto da almeno un quinto dei suoi componenti. Essa è convocata dal Presidente, con le stesse modalità previste per l'Assemblea Generale.

Le riunioni della Giunta possono tenersi anche per audio/videoconferenza e per teleconferenza, salvo i casi delle sedute elettive.

La Giunta è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, da un Vicepresidente.

Ciascun membro della Giunta ha diritto ad un voto. Il Presidente stabilisce i sistemi di votazione; per le votazioni concernenti persone, la Giunta si riserva di procedere a scrutinio segreto.

Per la valida costituzione delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri in carica. Non è possibile partecipare alle riunioni per delega.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei membri presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da segretario il Direttore dell'Associazione o, in sua assenza, altra persona designata dalla Giunta stessa.

Alla riunione sono invitati i Revisori e i Probiviri, senza diritto di voto.

E' prevista e promossa la partecipazione alla Giunta, senza diritto di voto, di 3 rappresentanti dei Soci Aggregati, in qualità di Invitati permanenti.

Il Presidente può altresì estendere l'invito a partecipare, sempre senza diritto di voto, soggetti non componenti della Giunta in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

ART. 19 Attribuzioni della Giunta

Spetta alla Giunta:

- a) nominare nell'ultimo trimestre del mandato del Presidente una Commissione di designazione del Presidente formata da 3 membri, scelti tra i Soci che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, e della quale non può far parte il Presidente in carica, la quale sottopone alla Giunta stessa le indicazioni emerse da un'ampia consultazione dei Soci;
- b) individuare, sulla base della relazione della Commissione, nominata come sopra, il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea Generale;

- c) votare il programma del candidato alla presidenza e la proposta concernente i Vice Presidenti da eleggere, per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea Generale;
- d) nominare tra i propri membri, negli anni dispari, nella prima riunione successiva alla elezione del Presidente e dei due Vicepresidenti eleggibili, i componenti del Consiglio Direttivo, come disposto dall'art. 20, primo paragrafo, e il Tesoriere;
- e) revocare, per gravi motivi, i soggetti di cui alla precedente lettera d);
- f) stabilire i requisiti e le modalità di adesione dei Soci Aggregati;
- g) riesaminare le domande di adesione all'Associazione con parere negativo del Consiglio Direttivo;
- h) determinare ogni anno le quote associative dovute dai Soci Effettivi e dai Soci Aggregati e proporle all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- i) determinare eventuali contributi speciali e/o straordinari da proporre all'approvazione all'Assemblea Generale;
- j) approvare il bilancio preventivo ed esaminare il bilancio consuntivo al fine della successiva deliberazione dell'Assemblea Generale;
- k) deliberare su questioni di carattere generale che interessano i Soci secondo le direttive di massima fissate dall'Assemblea Generale;
- l) deliberare la partecipazione ad associazioni, enti, istituzioni, Organizzazioni e federazioni in Italia ed all'estero;
- m) deliberare la costituzione, le attribuzioni e lo scioglimento di uffici distaccati, Sezioni e Delegazioni territoriali, di cui agli artt. 1, 9 e 10;
- n) provvedere, su proposta del Presidente, alla sostituzione dei Vice Presidenti eletti, nel caso vengano a mancare durante il triennio di carica;
- o) decidere in merito all'eventuale prosieguo del mandato del Presidente o di un Vice Presidente nel caso in cui non rappresentino più un'azienda associata ed abbiano ricoperto più del 50% del periodo relativo al proprio mandato;
- p) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea Generale straordinaria, le modifiche del presente Statuto.

ART. 20 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dai tre Vice Presidenti, dall'ultimo Past President e da 4 componenti nominati nel medesimo anno dispari della nomina del Presidente dalla Giunta tra i suoi membri, di cui uno riveste la carica di Tesoriere, sulla base di una lista di autocandidature in numero superiore ai seggi da ricoprire e con la possibilità di una espressione di voto di preferenze pari al massimo a 1/2 del numero dei seggi.

L'ultimo Past President, alla luce della consolidata esperienza, entra a far parte di diritto del Consiglio Direttivo per garantire la continuità del suo contributo all'attività e agli scopi associativi. Il Presidente assegna all'ultimo Past President specifiche deleghe, con l'obiettivo di valorizzarne le competenze maturate.

La Giunta può revocare, per gravi motivi, i componenti eletti del Consiglio Direttivo, di cui al primo paragrafo.

I componenti eletti del Consiglio Direttivo nominati durano in carica 3 anni e possono essere rieletti per un solo triennio consecutivo a quello della prima nomina.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri elettivi, la Giunta provvede a sostituirli mediante elezioni suppletive. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

E' prevista e promossa la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, di 1 rappresentante dei Soci Aggregati, in qualità di Invitato permanente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 6 volte all'anno, od ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno 1/5 dei suoi componenti, su convocazione del Presidente e con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea Generale.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Non è possibile partecipare alle riunioni per delega.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri in carica.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche per audio/videoconferenza e per teleconferenza, salvo i casi delle sedute elettive.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei presenti, tenendo in tal caso conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le modalità di votazione sono stabilite dal Presidente. Per le votazioni concernenti persone il Consiglio Direttivo si riserva di procedere a scrutinio segreto.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da segretario il Direttore dell'Associazione o, in sua assenza, altra persona designata dal Consiglio Direttivo.

ART. 21 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) attuare gli indirizzi e le posizioni istituzionali dell'Associazione, essendone l'organo propulsore;
- b) dare attuazione alle indicazioni dell'Assemblea Generale e della Giunta;
- c) deliberare su ogni argomento sottoposto dal Presidente;
- d) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- e) deliberare i regolamenti dell'Associazione e di attuazione dello Statuto;
- f) approvare i regolamenti interni delle Sezioni e delle Delegazioni territoriali;

- g) approvare le deliberazioni delle Sezioni e delle Delegazioni territoriali che comportano impegni economici in capo ai membri della Sezione o Delegazione territoriale e le deliberazioni che riguardano l'istituzione di commissioni, osservatori o altri Organismi all'interno delle Sezioni e delegazioni stesse;
- h) deliberare la costituzione, lo scioglimento, i compiti dei Gruppi di lavoro;
- i) deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione all'Associazione;
- j) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- k) sovrintendere alla gestione del patrimonio dell'Associazione;
- l) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Giunta, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
- m) adottare i provvedimenti di cui all'art. 7 nei confronti dei Soci inadempienti agli obblighi statutari;
- n) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'Organico necessarie per il funzionamento dell'Associazione, e nominare il Direttore di cui all'art. 29.

ART. 22 Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è formato dal Presidente, dai 3 Vice Presidenti e dall'ultimo Past President.

L'ultimo Past President, alla luce della consolidata esperienza, entra a far parte di diritto del Comitato di Presidenza per garantire la continuità del suo contributo all'attività e agli scopi associativi.

Il Comitato di Presidenza ha il compito di affiancare l'opera del Presidente, nonché di esaminare specifici progetti e indirizzi associativi, allo scopo di trasferire tempestivamente le opportune direttive agli Organi e al Direttore dell'Associazione.

Il Comitato di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Vice Presidenti.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato di Presidenza.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato di Presidenza persone con specifiche competenze, appartenenti all'Associazione, senza diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 23 Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto fra i Soci Effettivi dall'Assemblea Generale, su proposta della Giunta.

A tal fine, almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta elegge una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti dei Soci che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione dei Soci allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotano il consenso della base.

La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto della Giunta quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione la Giunta, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica 3 anni e non può essere rieletto per un ulteriore triennio consecutivo a quello della prima nomina.

Nel caso in cui l'iter per l'elezione del nuovo Presidente non giungesse alla designazione di un candidato, su delibera della Giunta, può essere richiesta la disponibilità alla ricandidatura anche ad un Past President, purchè sia trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto dallo stesso.

Nel caso in cui il Presidente non rappresenti più un'azienda associata, gli è consentito portare a termine il mandato triennale solo se ha già ricoperto più del 50% del relativo periodo e solo con il consenso a maggioranza qualificata di almeno i 2/3 della Giunta. Tale previsione è applicabile ad un solo caso nell'arco del medesimo triennio.

Al Presidente spetta:

- a) la rappresentanza legale dell'Associazione in ogni sede;
- b) la sovrintendenza al funzionamento dell'Associazione sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, della Giunta e del Consiglio Direttivo;
- c) la presidenza dell'Assemblea, della Giunta, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza;
- d) la convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria, della Giunta, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza;
- e) la proposta alla Giunta dei nominativi dei tre Vice Presidenti, di cui almeno uno è scelto tra i Presidenti delle Sezioni;
- f) l'assegnazione di deleghe e incarichi operativi ai Vice Presidenti, al Past President, ai membri del Consiglio Direttivo, ai membri della Giunta e ai componenti dei Gruppi di lavoro.

In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Presidente vengono assunte ad ogni effetto dal Vice Presidente più anziano di età.

Venendo a mancare, per qualsiasi ragione, il Presidente, l'Assemblea Generale per la nuova elezione deve essere tenuta entro 6 mesi, ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea Generale nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

ART. 24 I Vice Presidenti

I Vice Presidenti, di cui almeno uno è scelto tra i Presidenti delle Sezioni, coadiuvano il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

A tal fine, in una riunione di Giunta successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea Generale chiamata all'elezione del Presidente, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività e propone i nomi dei Vice Presidenti scelti tra i Soci Effettivi.

La Giunta vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.

I Vice Presidenti durano in carica 3 anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Essi sono rieleggibili per un solo triennio consecutivo a quello della prima nomina.

Nel caso in cui un Vice Presidente non rappresenti più un'azienda associata, gli è consentito portare a termine il mandato triennale solo se ha già ricoperto più del 50% del relativo periodo e solo con il consenso a maggioranza qualificata di almeno i 2/3 della Giunta. Tale previsione è applicabile ad un solo caso nell'arco del medesimo triennio.

Venendo a mancare, per qualsiasi ragione, i Vice Presidenti, durante il triennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Giunta e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

ART. 25 Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dalla Giunta tra i suoi membri.

Egli dura in carica 3 anni e può essere rieletto per un solo triennio consecutivo a quello della prima nomina.

La Giunta può revocare il Tesoriere per gravi motivi.

Il Tesoriere vigila sulla gestione dell'amministrazione dell'Associazione in conformità alle previsioni del bilancio preventivo.

ART. 26 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 membri.

L'Assemblea Generale, ogni 3 anni, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge tra i Soci Effettivi, a scrutinio segreto, i Probiviri, i quali durano in carica anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell'ambito di una lista di candidature.

A tal fine, nel convocare la riunione dell'Assemblea Generale chiamata all'elezione, il Presidente invita i Soci Effettivi a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano un ruolo di diretta responsabilità nell'organizzazione dell'impresa, ente o altro soggetto.

La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i Soci che non siano state definite bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 3 Probiviri eletti dall'Assemblea Generale costituenti il Collegio dei Probiviri.

Il presidente del predetto collegio arbitrale è scelto dai Probiviri nominati dalle parti.

Il presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia in esame.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro 5 giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile.

Fatto salvo quanto previsto da altre norme del presente Statuto, la decadenza dalle cariche può essere disposta anche dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo del presente Statuto, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

I Probiviri sono invitati alle riunioni della Giunta, senza diritto di voto.

ART. 27 Collegio dei Revisori

L'Assemblea Generale, ogni 3 anni, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, nomina anche tra candidati che non siano Soci, preferibilmente a scrutinio segreto, 3 Revisori, i quali durano in carica 3 anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun Associato può esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze nell'ambito di una lista di candidature.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea Generale chiamata alla nomina, il Presidente invita i Soci a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Revisore possono essere candidate anche persone che non abbiano un ruolo di diretta responsabilità nell'organizzazione dell'impresa, ente o altro soggetto.

Almeno un Revisore tra i Revisori eletti deve essere in possesso della qualifica di revisore contabile.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno 3 volte l'anno al fine di controllare l'effettivo andamento amministrativo e finanziario dell'Associazione.

I Revisori possono intervenire alle riunioni della Giunta senza diritto di voto.

ART. 28 Disposizioni generali sulle cariche associative

E' requisito indispensabile per l'accesso alle cariche associative che i candidati diano piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale, e che rispettino valori e comportamenti etici e sostenibili propri dell'impresa, che l'Associazione promuove tra i suoi scopi.

L'accesso alle cariche è riservato a coloro che rivestono un ruolo di responsabilità nell'organizzazione dell'impresa, ente o altro soggetto di grado rilevante, quali titolare, legale rappresentante o delegato formalmente designato tra i procuratori generali ad negotia, membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali, nonché, institori e dirigenti d'impresa con poteri qualificati per settori fondamentali dell'attività aziendale.

All'elezione delle cariche si procede preferibilmente mediante scrutinio segreto sulla base di candidature liberamente espresse dai Soci Effettivi che ne abbiano i requisiti e in regola con il pagamento delle quote associative e di eventuali contributi speciali e/o straordinari.

Tutte le cariche associative sono gratuite e conferite *ad personam*, e non in riferimento al ruolo rivestito nell'ambito dell'organizzazione di riferimento.

Nelle votazioni dei componenti gli Organi direttivi, ove le candidature lo consentano, sarà privilegiato un criterio di equilibrio della rappresentanza di genere.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei Soci Effettivi, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.

Tutte le persone investite di cariche dell'Associazione, che non intervengono alle riunioni istituzionali per 3 volte consecutive, decadono automaticamente dalle cariche stesse e dovranno essere sostituite in base a quanto disposto dalle previsioni del presente Statuto.

Non sono altresì rieleggibili, fermi restando i limiti previsti dal presente Statuto, coloro che, avendo ricoperto cariche precedentemente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

ART. 29 Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere della Giunta, in persona estranea ai suoi componenti.

Il Direttore coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle attività associative, provvedendo alla loro gestione e funzionamento in conformità alle indicazioni e alle attribuzioni conferitegli. Può ricevere dal Presidente deleghe operative.

Il Direttore sovrintende agli uffici dell'Associazione e provvede al buon andamento di essi ed ha facoltà di proporre soluzioni ed iniziative atti al conseguimento delle finalità associative.

In collaborazione con il Collegio dei Revisori ed il Tesoriere segue la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e predispone il bilancio preventivo e consuntivo per l'approvazione degli Organi competenti.

Il Direttore interviene, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli Organi dell'Associazione e provvede alla redazione dei relativi verbali, come previsto dalle norme del presente Statuto.

Il Direttore assicura la continuità delle attività dell'Associazione, indipendentemente dall'avvicendamento della configurazione degli Organi dell'Associazione.

TITOLO V - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 30 Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi speciali e/o straordinari;
- dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finché non siano erogate;
- dai beni mobili e immobili;
- dagli eventuali lasciti, erogazioni e devoluzioni di beni fatti a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione;
- dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali.

L'amministrazione del patrimonio dell'Associazione è di competenza del Consiglio Direttivo.

La deliberazione dell'eventuale erogazione a titolo gratuito di parte del patrimonio dell'Associazione per iniziative legate agli scopi associativi è di competenza dell'Assemblea Generale straordinaria.

Il patrimonio dell'Associazione con ogni suo incremento ed accessione è indivisibile fra i Soci; in caso di cessazione del rapporto associativo dovuto a qualsiasi causa, i Soci non possono pertanto chiederne la divisione né pretenderne la quota proporzionale.

Durante la vita dell'Organizzazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 31 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono costituiti da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi, e vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo, della Giunta e dell'Assemblea Generale.

TITOLO VI - MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 32 Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte all'Assemblea Generale straordinaria, dalla Giunta o da almeno un terzo dei Soci.

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale Straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti o rappresentati e che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci aventi diritto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 14.

ART. 33 Scioglimento dell'Associazione

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea Generale straordinaria per deliberare in proposito.

Tale Assemblea Generale straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i Soci aventi diritto, in possesso dei requisiti di cui all'art.14.

La votazione per lo scioglimento dell'Associazione avverrà preferibilmente a scrutinio segreto.

Per la pratica attuazione delle deliberazioni di scioglimento l'Assemblea Generale straordinaria nominerà un collegio di liquidatori composto da 3 Soci, determinandone i poteri e stabilendo la destinazione dell'eventuale residuo del patrimonio sociale.

Le eventuali attività residue devono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ART. 34 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione si rinvia alle norme di legge applicabili.

NORMA TRANSITORIA

Le modifiche statutarie introdotte non determinano l'immediata cessazione degli Organi attualmente nominati, che resteranno in carica sino alla naturale scadenza, e cioè sino all'Assemblea Generale che sarà convocata per la nomina delle varie cariche, salve le ipotesi di cessazione anticipata previste dal presente Statuto.

Nello specifico, le modifiche introdotte riguardanti la Giunta, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri che, come da naturale scadenza saranno rinnovati in occasione dell'Assemblea Ordinaria 2016, entrano in vigore contestualmente al rinnovo.

Le cariche di Presidente, Vice Presidenti, Consiglieri e Tesoriere andranno invece a naturale scadenza (2017).